

# Autofattura elettronica tramite Sdi: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate

Con l'entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervento ha un duplice effetto: **agevolare l'amministrazione nei controlli e il contribuente**, che potrà accedere alla propria area riservata (portale "fatture e corrispettivi") per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
- b) liquidazione periodica dell'Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).

Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all'interno del **tracciato xml** della fattura raggiunto, ad esempio, con l'introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del

campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).

Per quest'anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.

Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti **determinati codici** tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).

In data 23 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse **Faq pubblicate** sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.

In particolare, la [Faq 36](#) tratta le modalità di emissione dell'autofattura/integrazione elettronica.

Per gli acquisti intracomunitari l'operatore Iva italiano può comunicare i dati dell'imponibile e dell'imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 "*integrazione per acquisto di beni intracomunitari*", dove nel campo cedente/prestatore va riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).

Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell'imponibile e dell'imposta, utilizzando il codice TD17 "*integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero*". Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l'identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata

emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si precisa che i contribuenti tenuti all'invio dell'esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L'Agenzia chiarisce infine che, per gli **acquisti interni** dove l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell'articolo 17 Dpr 633/1972 l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all'integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione: tale documento xml *"può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno"*. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

(MF/ms)